



CITTA' DI COSENZA

Testo della Proposta di Deliberazione di Giunta n. 92 / 2022

Oggetto:

Conferma richiesta concessione dell'anticipazione di tesoreria per il 2° semestre 2022 e conferma autorizzazione per l'utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 267/00 e succ. mod..

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE - RISORSE FINANZIARIE.- BILANCIO - SOCIETA'
PARTECIPATE

Testo della Proposta

Premesso che:

- con convenzione stipulata in data 14 gennaio 2008, a rogito del Segretario Generale, rep. n. 639, registrata in Cosenza il 18 gennaio 2008 al n. 69, serie 1a, veniva affidato ad UBI Banca-CARIME S.P.A. il Servizio di Tesoreria dell'Ente, per un periodo di cinque anni decorrenti del 1° gennaio 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 12 novembre 2012 veniva deliberato, di disporre mediante procedura ad evidenza pubblica, la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2016;
- con determinazione dirigenziale n. 2382 registro generale del 15 Novembre 2012 veniva autorizzata una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2013 al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 163/06 del 12/04/2006 e con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo;
- con determinazione dirigenziale registro generale n. 2700 del 21 dicembre 2012 è stato preso atto della nota protocollo n. 7815 del 20/12/2012 redatta dall'Ufficio Archivio, nel quale si evince che nell'ora fissata nel bando corrispondente alle 12:30 e nel giorno 19/12/2012, termine ultimo fissato nel bando di gara medesimo, non è pervenuta nessuna offerta;
- con determinazione dirigenziale n. 1998 registro generale del 10 ottobre 2013 è stata autorizzata una ulteriore gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2014 al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 163/06 del 12/04/2006 e con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo;
- con determinazione dirigenziale registro generale n. 2607 del 11 novembre 2013 si è preso atto della nota di protocollo n. 11175 del 08/11/2013, redatta dall'Ufficio Archivio, nella quale si evince che nell'ora fissata e nel giorno fissato nel bando corrispondente alle ore 12 del 30/10/2013, termine ultimo fissato nel bando di gara medesimo, non è pervenuta nessuna offerta;
- con determinazione dirigenziale registro generale n. 3082 del 30 dicembre 2013 è stato autorizzato il Cottimo Fiduciario – Trattativa Privata per il Servizio di Tesoreria dal 01/01/2014 - 31/12/2016 Esito Gara Infruttuosa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 Novembre 2013 avente ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 12/11/2012 recante: Affidamento, mediante procedura di evidenza pubblica del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2013-31-12/2016. Approvazione schema di Convenzione ex art. 210 del TUOEL n. 267/2000". Esperimenti di gara infruttuosi. Prosecuzione della gestione del servizio di Tesoreria si autorizzava la prosecuzione del Servizio di Tesoreria.

- con determinazione dirigenziale registro generale n. 11 del 15 Gennaio 2015 è stata indetta una ulteriore gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dalla data di aggiudicazione e fino al 31/12/2016, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 12/11/2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03/06/2015 veniva stabilito di procedere all'indizione di una nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- con determinazione dirigenziale registro generale n. 1451 del 11/06/2015 veniva indetta la gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria a decorrere dall'anno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2017 avente ad oggetto: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara del servizio di tesoreria a seguito di procedura aperta risultata infruttuosa", veniva ribadita la volontà di indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 16/04/2013 è stato variato il tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria;
- con comunicazione del 31/10/2014 Ubi Banca Carime ha informato l'Ente che il Servizio di Tesoreria sarebbe stato svolto fino al 15/01/2015;
- con successiva comunicazione dell'11/02/2019 Ubi Banca ha precisato che "la prosecuzione del servizio è esclusivamente motivata dalla necessità di garantire il servizio medesimo per le sue finalità pubblicistiche, nelle more dell'espletamento delle procedure per indire il bando di gara",
- in data 11/1/2021 Ubi Banca ha presentato ricorso in riassunzione presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Calabria a seguito di sentenza n. 357/2020 declinatoria di giurisdizione emessa dal Tribunale di Cosenza II Sez. Civile per richiedere la "cessazione dell'efficacia della convenzione avente ad oggetto il servizio di tesoreria stipulata il giorno 14.1.2008 fra il Comune di Cosenza e la Banca CARIME S.p.A. oggi UBI Banca S.p.A., nonché delle successive "proroghe" o "proroghe tecniche" e/o della gestione di fatto in atto esistente";
- dal 12/04/2021, il servizio di Tesoreria viene svolto, sempre in regime di proroga "di fatto" a cura di Banca Intesa Sanpaolo subentrata ad UBI Banca;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio comunale nr. 51 dell'11/11/2019, l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/00, le anticipazioni di cassa non rientrano nella gestione dell'Organo straordinario di liquidazione appositamente nominato per la gestione del dissesto e delle stesse deve farsi interamente carico la (nuova) gestione ordinaria dell'Ente. Nello specifico, alla data del 31/12/2019, l'Ente ha dovuto interamente farsi carico della restituzione dell'anticipazione di liquidità richiesta nello stesso anno 2019 per poco meno di 20 mln di euro, nonché dell'anticipazione di tesoreria che alla data del 31 dicembre 2019 ha comportato la formazione di un residuo passivo pari ad euro 31.175.527,71, oltre ad euro 1.437.806,97 che sono stati restituiti in apertura dell'anno 2020, per il saldo della rata di restituzione del F.A.L. concesso nell'anno 2019 e sempre mediante utilizzo dell'anticipazione di tesoreria autorizzata per la stessa annualità 2020;

ATTESO, pertanto, che in maniera continuativa l'Ente si trova costretto ad un largo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, solo in parte mitigata dell'utilizzo dei fondi vincolati, ex art. 195, D.lgs. n. 267/00 previa specifica autorizzazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 12/05/2021 e n. 129 del 29/12/2021;

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle

retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

Richiamati:

- l'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- l'art. 1, c. 55, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone quanto segue: "555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022"

EVIDENZIATO che è necessario adottare quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 222 del predetto d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, per come modificato, da ultimo, dall'art. 38, comma 1-duodecies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che così recita:

"2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 115 del 17/12/2021 avente ad oggetto "Richiesta anticipazione di tesoreria anno 2022"

PRESO ATTO dell'avvenuta concessione dell'anticipazione di tesoreria da parte dell'attuale Tesoriere comunale – Banca Intesta Sanpaolo s.p.a., nella misura richiesta con la citata deliberazione di G.G. n. 115/2021 solo fino al 30/06/2022;

DATO ATTO che l'Ente si trova in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, come da documento allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto necessario, riproporre la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria, fino a tutto il 31/12/2022;

DATO ATTO che tale anticipazione sarà regolata dalle seguenti condizioni principali previste con delibera di Giunta comunale n. 16 del 16/04/2013: al tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: tasso euribor a tre mesi oltre spread del 4.5%, ovvero alle più favorevoli condizioni garantite dal tesoriere comunale;

VISTI i dati dell'ultimo conto consuntivo formalmente approvato dal competente consiglio comunale che nella specie risulta essere l'anno **2020**, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del tre marzo 2022, che presenta le seguenti risultanze:

RENDICONTO ANNO 2020		
	accertamenti*	accertamenti**
tit. I	52.854.238,52	52.854.238,52
tit. II	27.967.013,04	27.967.013,04
Tit. III	53.661.575,86	27.228.216,98
TOTALE	134.482.827,42	108.049.468,54
05/12	56.034.511,43	45.020.611,89

* al lordo delle "entrate compensative"

** al netto delle "entrate compensative"

CONSIDERATO CHE:

- questo Ente può pertanto richiedere al proprio Tesoriere, per l'anno 2022, a norma del sopra menzionato comma 2/bis art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm., un'anticipazione di tesoreria fino a € 45.020.611,89 pari ai 5/12 delle entrate come sopra accertate nel penultimo anno precedente ovvero risultanti dal **conto consuntivo anno 2020** (al netto delle "entrate compensative", escluse dal calcolo) ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del marzo 2022;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione nr. 129 del 28/12/2021 con la quale veniva autorizzato l'utilizzo delle somme vincolate per il pagamento di spese correnti, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. n. 267/00;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 17 del 27 marzo 2017 ed integrato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2018;

*propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato di:*

- 1) confermare la richiesta al Tesoriere Comunale - Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., a fronte di una grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, l'attivazione di una anticipazione di cassa complessiva, per l'esercizio finanziario **2022**, di Euro € **45.020.611,89**, pari ai **5/12** delle entrate accertate nel penultimo esercizio ovvero risultanti dal **conto consuntivo anno 2020** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del tre marzo 2022, afferenti ai primi tre titoli del bilancio consuntivo di entrata di questo Ente, secondo quanto disposto dal comma 2/bis dell'art. 222 del citato d.lgs. n. 267 del 2000 e dalle successive modificazioni descritte. Tale anticipazione sarà regolata dalle seguenti condizioni principali previste con delibera di Giunta comunale n. 16 del 16/04/2013: al tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: tasso euribor a tre mesi oltre spread del 4.5%;
- 2) ribadire, ai sensi di quanto prescritto dal citato art. 222, comma 2-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm., che la maggiore anticipazione di tesoreria di 2/12, pari ad euro 18.008.244,76

- dovrà essere utilizzata esclusivamente per spese obbligatorie per legge;
- 3)rimborsare l'anticipazione di che trattasi, ed i relativi interessi passivi e accessori sulla eventuale anticipazione di Tesoreria attivata, nella misura definita dalla convenzione regolante il servizio di tesoreria, con tutte le entrate a destinazione indistinta di questo Ente, le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere comunale fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita.
 - 4)dichiarare che la presente deliberazione costituisce parte integrante, fino al termine dell'anticipazione, della convenzione che, per la gestione in corso, regola il servizio di tesoreria dell'Ente, con le aggiunte previste dalla deliberazione Giunta comunale n. 16 del 16/04/2013, sul tasso di interesse stabilito per l'anticipazione;
 - 5)confermare l'autorizzazione al Tesoriere comunale – Intesa Sanpaolo s.p.a., espressa con precedente deliberazione G.C. n. 129 del 29/12/2021, per l'utilizzo in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa richiesta e concessa di cui ai punti precedenti;
 - 6)dare atto che l'utilizzo delle entrate vincolate è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del responsabile del Servizio finanziario;
 - 7)dare atto che il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti impegna una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento delle spese correnti;
 - 8)dare atto che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'avanzo di amministrazione non vincolato non potrà essere applicato nel caso in cui l'Ente dovesse utilizzare le somme vincolate delle spese correnti o dovesse attivare l'anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193;
 - 9)notificare la presente deliberazione, in copia autentica, al Tesoriere Comunale a cura del Servizio Archivio - ufficio notifiche dell'Ente;
 - 10)demandare al Direttore del III° Dipartimento Economico Finanziario Direttore del 13° Settore Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio – Società Partecipate l'espletamento di ogni conseguente e/o consequenziale adempimento;
 - 11)rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Il Direttore di Settore

Francesco Giovinazzo

Il Direttore del III° Dipartimento

Francesco Giovinazzo